



Prefettura
Ufficio Territoriale del Governo della Spezia
Area II – Enti Locali e Consultazioni Elettorali

Fascicolo n. 4516 / 2011

Al Sig. Sindaco del Comune di
RIOMAGGIORE

e p.c. Ai Sigg.ri Consiglieri Comunali
Leandro Calzetta
Fabrizia Pecunia
RIOMAGGIORE

O G G E T T O: Convocazione del Consiglio Comunale su richiesta di un quinto dei consiglieri. Esposto dei consiglieri Leandro Calzetta e Fabrizia Pecunia.

I consiglieri comunali indicati in oggetto, con nota in data 24 ottobre 2011, diretta alla S.V., si sono rivolti anche a quest'ufficio, chiedendo il rispetto delle prerogative riconosciute dalla legge (art. 39 d.lgs 265/2000) alle minoranze consiliari con riguardo alla convocazione del consiglio comunale e all'inserimento all'ordine del giorno delle questioni richieste.

In particolare i suddetti consiglieri hanno chiesto la convocazione di un consiglio comunale, con l'inserimento all'ordine del giorno della tematica dei rapporti tra codesto Comune e l'Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre.

L'argomento proposto, ad avviso di questa Prefettura, rientra pienamente nel ruolo del Consiglio Comunale, quale "organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo" e può riferirsi a più di una voce tra quelle



Prefettura
Ufficio Territoriale del Governo della Spezia
Area II – Enti Locali e Consultazioni Elettorali

comprese nell'elenco degli atti fondamentali elencati nell'art. 42 del d.lgs.267/2000.

Peraltro anche alla luce di recenti pareri del Ministero dell'Interno, che si uniscono in copia, la valutazione in merito alla competenza del Consiglio Comunale sulle questioni proposte dalla minoranza, si ritiene spetti allo stesso organo assembleare e non al sindaco.

In relazione a quanto sopra, si invita la S.V. a voler provvedere alla convocazione del richiesto Consiglio Comunale, comunicandone la data anche a questa Prefettura.

Si rappresenta, infine, che i consiglieri che hanno richiesto la convocazione del Consiglio Comunale dovranno provvedere alla presentazione di proposte di deliberazione, con le modalità e i tempi degli artt. 32 e 45 del regolamento del Consiglio comunale.

IL PREFETTO

(Fortani)

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

@ parere dell'Interno

Raccolta di pareri espressi dal Ministero in materia di Enti locali

INDICE ELENCO DELLA CATEGORIA

- 05 - Organi dei Comuni e delle Province
- 02 - Consigli Comunali e Provinciali
- 07 - Richiesta convocazione Consiglio da parte di un quinto

31/01/2006 - Diniego opposto dal Sindaco di un Comune alla richiesta di convocazione del Consiglio ex art.39, comma 2, del T.U.O.E.L.

Si fa riferimento ad una nota, con la quale si chiede di conoscere l'avviso di questa Direzione Centrale in merito al diniego opposto dal Sindaco di un Comune alla richiesta di convocazione del Consiglio ex art.39, comma 2, del T.U.O.E.L., per la discussione di una serie di mozioni ed interrogazioni concernenti vari affari dell'Ente, diniego motivato sostenendo che materia di mozioni ed interrogazioni sarebbero "unicamente le competenze del Consiglio comunale elencate all'art.42 del T.U.O.E.L. 267/2000".

Al riguardo, va rilevato anzitutto che secondo il citato art.39 « ... il presidente del consiglio comunale (il sindaco nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti) è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri ... inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste».

La norma sembra, pertanto, configurare un obbligo del Presidente del consiglio comunale (o del Sindaco) di procedere alla convocazione dell'organo assembleare, - come si evince dalla previsione del termine di adempimen-

to (20 giorni) - per la trattazione da parte del Consiglio, delle questioni richieste, senza alcun riferimento alla necessaria adozione di determinazioni, da parte del consiglio stesso.

Tale diritto di iniziativa, del resto, " ... è tutelato in modo specifico dalla legge con la previsione severa ed eccezionale della modificazione dell'ordine delle competenze mediante intervento sostitutivo del Prefetto in caso di mancata convocazione del consiglio comunale in un termine emblematicamente breve (venti giorni) (vedasi T.A.R. Puglia, Sez. 1, 25 luglio 2001, n.4278).

L'orientamento che vede riconosciuto e definito "... il potere dei consiglieri («della minoranza») di chiedere la convocazione del Consiglio medesimo" come "diritto" dal legislatore è, quindi, ormai ampiamente consolidato (vedasi T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I del 4 febbraio 2004, n. 124).

La questione sulla sindacabilità, dei motivi che determinano i consiglieri a chiedere la convocazione straordinaria dell'assemblea, si è ormai da tempo orientata, nel senso che al Presidente del Consiglio (o al Sindaco), spetti solo la verifica formale della richiesta (prescritto numero di consiglieri), non potendo comunque sindacarne l'oggetto.

Consolidata giurisprudenza in materia si è da tempo espressa affermando che, in caso di richiesta di convocazione del consiglio da parte di un quinto dei consiglieri, "al presidente del consiglio comunale spetta soltanto

la verifica formale che la richiesta provenga dal prescritto numero di soggetti legittimati, mentre non può sindacarne l'oggetto, poiché spetta allo stesso consiglio nella sua totalità la verifica circa la legalità della convocazione e l'ammissibilità delle questioni da trattare, salvo che non si tratti di oggetto che, in quanto illecito, impossibile o per legge manifestamente estraneo alle competenze dell'assemblea in nessun caso potrebbe essere posto all'ordine del giorno" (T.A.R. Piemonte, Sez. II, 24 aprile 1996, n. 268).

Più di recente, inoltre, si è sostenuto che « ... appartiene ai poteri sovrani dell'assemblea decidere in via pregiudiziale che un dato argomento inserito nell'ordine del giorno non debba essere discusso (questione pregiudiziale) ovvero se ne debba rinviare la discussione (questione sospensiva) (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. 1, 25 luglio 2001, n. 4278 e sempre T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. 1, 4 febbraio 2004, n. 124).

Sarà pertanto il consiglio comunale a dover decidere, in via pregiudiziale, se procedere o meno all'esame della questione proposta dai consiglieri di minoranza.

Va peraltro rilevato che l'art. 43 del citato testo unico demanda alla potestà statutaria e regolamentare dei Comuni e delle province la disciplina delle modalità di presentazione delle interrogazioni, delle mozioni e di ogni altra istanza di sindacato ispettivo proposta dai consiglieri, nonché delle relative risposte, che devono comunque essere fornite entro trenta giorni.

In particolare, secondo l'art.11 del regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, i contenuti che possono assumere tali iniziative dei consiglieri non sono limitati agli atti

fondamentali di competenza del Consiglio comunale, ma possono riguardare qualsiasi argomento "che interessa anche indirettamente la vita e l'attività del Comune".

Il successivo articolo 12 precisa inoltre che la mozione può consistere non solo "in una proposta concreta di deliberazione", ma anche in una proposta di voto su di un argomento diretto a promuovere o impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività dell'amministrazione comunale sull'argomento stesso, oppure anche in una proposta di voto per esprimere un giudizio in merito a particolari disposizioni o atteggiamenti del Sindaco o della Giunta comunale, ovvero un giudizio sull'intero indirizzo dell'amministrazione".

Quanto alle modalità di presentazione e di discussione, l'articolo medesimo prevede che "le mozioni devono essere presentate per iscritto e sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare", che deve aver luogo entro venti giorni quando sia sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune e contenga la domanda di convocazione del Consiglio".

Analogamente dispongono gli artt.13 e 14 per le interpellanze e le interrogazioni, prevedendo che le medesime debbano essere iscritte all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio. Nè, in senso contrario, può invocarsi il comma 5 del medesimo art.14, per il quale il Sindaco, con provvedimento motivato, può notificare il diniego delle interpellanze e delle interrogazioni "ritenute non proponibili".

A prescindere dalla legittimità o meno di tale norma regolamentare, va rilevato che la medesima non sarebbe comunque applicabile al caso de quo, in quanto lo stesso comma dispone altresì che qualora l'interrogazione o l'interpellanza sia sottoscritta da almeno tre consiglieri, la medesima "dovrà essere iscritta senza altro indugio all'ordine del giorno della prima seduta consiliare".

Per le considerazioni suesposte, si ritiene che il Sindaco debba necessariamente provvedere alla convocazione del Consiglio comunale per la discussione delle mozioni e delle interrogazioni in questione, purchè le medesime siano presentate per iscritto, come richiesto dalle disposizioni regolamentari sopra citate.

**Pagine realizzate a cura della Direzione Centrale dei Servizi Elettorali
Ufficio III - Servizi Informatici Elettorali**

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali**@ parere dell'Interno**

Raccolta di pareri espressi dal Ministero in materia di Enti locali

 INDICE ELENCO DELLA CATEGORIA

- 05 - Organi dei Comuni e delle Province
- 02 - Consigli Comunali e Provinciali
- 07 - Richiesta convocazione Consiglio da parte di un quinto

14/09/2009 - Convocazione del Consiglio comunale. Art. 39 comma 2 del d. lgs. n. 267/2000. - Quesito.

In riferimento alla nota con la quale sono stati formulati alcuni quesiti in ordine alla convocazione del consiglio comunale, si rappresenta quanto segue.

In via preliminare, si rileva che l'articolo 39, comma 2 del d.lgs. n. 267/2000, prevede l'obbligo di convocazione del consiglio, con inserimento nell'ordine del giorno delle questioni proposte, quando venga richiesto, tra gli altri, da un quinto dei consiglieri.

Sussistendo il predetto quorum ed essendo l'oggetto lecito ed attinente alle competenze dell'Ente, l'obbligo di legge, così come rilevato dal comune di..., può ritenersi soddisfatto inserendo il punto nell'ordine del giorno del consiglio comunale in cui vengono trattati altri argomenti.

In merito alla partecipazione dei cittadini ai lavori del Consiglio, giova premettere che l'istituto del "consiglio comunale aperto", disciplinato da taluni statuti e regolamenti comunali, è inquadrabile tra le forme di partecipazione popolare alla vita pubblica locale di cui all'art. 8 del T.U.O.E.L. n. 267/2000, per il quale "nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonché procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli e associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere, altresì, determinate le garanzie per il loro tempestivo esame".

E' stato rilevato, da parte di questa Direzione Centrale, che negli statuti e nei regolamenti comunali che hanno disciplinato espressamente la materia, il "consiglio comunale aperto" viene costantemente inteso "come seduta del Consiglio alla quale la popolazione è invitata a partecipare e ad intervenire nella discussione dell'argomento all'ordine del giorno e ad esprimere sullo stesso le proprie opinioni".

Il comune di..., tuttavia, non ha previsto statutariamente la partecipazione dei cittadini ai lavori del Consiglio, ma ha disciplinato, invero, all'art. 53 dello Statuto, "le assemblee Generali dei cittadini" come strumento di consultazione e per favorire la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa del Comune a cui possono partecipare, con diritto di parola, tutti i residenti nel Comune, nonché i Consiglieri Comunali.

In base al comma 8 del citato art. 53, l'ordine del giorno proposto su iniziativa popolare o su iniziativa di almeno 7 Consiglieri, "può avere ad oggetto problemi del territorio interessato di stretta competenza comunale". Sempre secondo la previsione statutaria, l'Assemblea può votare documenti o proposte su temi attinenti all'ordine del giorno.

L'articolo 20, comma 14 dello Statuto, disciplinante il funzionamento del consiglio comunale prevede, altresì, che alle sedute del Consiglio medesimo possono partecipare, senza diritto di voto, gli Assessori esterni componenti della Giunta Municipale, nulla disponendo in ordine alla eventuale partecipazione di cittadini non componenti degli organi collegiali.

Pertanto, essendo prevista nello Statuto del comune di... una particolare forma di partecipazione "attiva" dei cittadini alla vita amministrativa del Comune, pur limitata ad argomenti di stretta competenza comunale, di rilievo per la frazione e per le località minori, si ritiene che la seduta in parola debba essere correttamente formalizzata come assemblea dei cittadini ai sensi dell'articolo 53, con la necessaria richiesta di convocazione da parte dei cittadini interessati o di 7 consiglieri e non già come seduta del Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 20 dello stesso Statuto e dell'art. 39, comma 2 del d. lgs. n. 267/2000.

Riguardo alla sede della riunione, è lo stesso Statuto comunale all'articolo 53 comma 2 che consente al Sindaco di convocare le assemblee "nelle diverse località del Comune"; parimenti, anche l'articolo 2 citato da codesta Amministrazione, consente le riunioni del Consiglio comunale in altro luogo rispetto alla sede legale ubicata nel palazzo civico.

Pagine realizzate a cura della Direzione Centrale dei Servizi Elettorali
Ufficio III - Servizi Informatici Elettorali

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali**@ parere dell'Interno**

Raccolta di pareri espressi dal Ministero in materia di Enti locali

 INDICE ELENCO DELLA CATEGORIA

- 05 - Organi dei Comuni e delle Province
- 02 - Consigli Comunali e Provinciali
- 07 - Richiesta convocazione Consiglio da parte di un quinto

23/03/2005 - Quesito in merito alla sussistenza o meno di un obbligo da parte del presidente del consiglio comunale di convocare il consiglio comunale, su iniziativa di un quinto dei consiglieri, per la trattazione, previo inserimento nell'ordine del giorno, di questioni riguardanti materie non espressamente di competenza del Consiglio comunale o riservate in via esclusiva alla Giunta o ai dirigenti

Si fa riferimento ad una nota con la quale si richiede l'avviso di questa Direzione Centrale in merito alla sussistenza o meno di un obbligo da parte del presidente del consiglio comunale di convocare il consiglio comunale, su iniziativa di un quinto dei consiglieri, per la trattazione, previo inserimento nell'ordine del giorno, di questioni riguardanti materie non espressamente di competenza del Consiglio comunale o riservate in via esclusiva alla Giunta o ai dirigenti.

Al riguardo, va rilevato, preliminarmente, che l'art. 39, comma 2, del T.U.O.E.L. 267/2000 prevede espressamente che "... il presidente del consiglio comunale (il sindaco nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti) è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri ... inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste ".

La norma sembra, pertanto, configurare un obbligo del Presidente del consiglio comunale (o del Sindaco) di procedere alla convocazione dell'organo assembleare, - come si evince dalla previsione del termine di adempimento (20 giorni) - per la trattazione da parte del Consiglio, delle questioni richieste, senza alcun riferimento alla necessaria adozione di determinazioni, da parte del consiglio stesso.

Infatti, tale diritto di iniziativa, "... è tutelato in modo specifico dalla legge con la previsione severa ed eccezionale della modificazione dell'ordine delle competenze mediante intervento sostitutorio del Prefetto in caso di mancata convocazione del consiglio comunale in un termine emblematicamente breve (venti giorni) (vedasi T.A.R. Puglia, Sez. I, 25 luglio 2001, n. 4278).

L'orientamento che vede riconosciuto e definito "... il potere dei consiglieri ("della minoranza") di chiedere la convocazione del Consiglio medesimo " come "diritto" dal legislatore è, pertanto, ormai ampiamente consolidato (vedasi T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I del 4 febbraio 2004, n. 124).

La dibattuta questione sulla sindacabilità, da parte del Presidente del Consiglio, dei motivi che determinano i consiglieri a chiedere la convocazione straordinaria dell'assemblea, si è orientata, per giurisprudenza consolidata, nel senso che allo stesso spetti solo la verifica formale della richiesta (prescritto numero di consiglieri), mentre non si ritiene che possa sindacarne l'oggetto.

La giurisprudenza in materia, infatti, si è da tempo espressa affermando che, in caso di richiesta di convocazione del consiglio da parte di un quinto dei consiglieri, "al presidente del consiglio comunale spetta soltanto la verifica formale che la richiesta provenga dal prescritto numero di soggetti legittimati, mentre non può sindacarne l'oggetto, poiché spetta allo stesso consiglio nella sua totalità la verifica circa la legalità della convocazione e l'ammissibilità delle questioni da trattare, salvo che non si tratti di oggetto che, in quanto illecito, impossibile o per legge manifestamente estraneo alle competenze dell'assemblea in nessun caso potrebbe essere posto all'ordine del giorno" (T.A.R. Piemonte, Sez. II, 24 aprile 1996, n. 268).

Inoltre anche più di recente si è sostenuto che "... appartiene ai poteri sovrani dell'assemblea decidere in via pregiudiziale che un dato argomento inserito nell'ordine del giorno non debba essere discusso (questione pregiudiziale) ovvero se ne debba rinviare la discussione (questione sospensiva) (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 25 luglio 2001, n. 4278 e sempre T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 4 febbraio 2004, n. 124).

In tal senso si è anche espressa autorevole dottrina, che ha recepito l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale la soluzione più corretta - anche se può prestarsi a finalità ostruzionistiche - sembra essere quella di lasciare al Consiglio di pronunciarsi in merito (vedasi F. Staderini, "Diritto degli Enti locali", CEDAM, X edizione, pagg. 162 e ss.).

Alla luce del richiamato orientamento giurisprudenziale e dottrinario, si deduce che le uniche ipotesi per le quali l'organo che presiede il consiglio comunale può omettere la convocazione

dell'assemblea sono la carenza del prescritto numero di consiglieri oppure la verificata illiceità, impossibilità o manifesta estraneità dell'oggetto alle competenze del Consiglio.

Con riguardo a quest'ultimo ambito, tuttavia, occorre rilevare che, qualora l'intenzione dei proponenti non fosse diretta a provocare una delibera in merito del Consiglio comunale, bensì a porre in essere un atto di sindacato ispettivo, anche se non formulato secondo lo schema abitualmente previsto per le interpellanze e le interrogazioni, si potrebbe ipotizzare, ai sensi dell'art. 42, comma 1 del T.U.O.E.L. n. 267/2000, che rientri nella competenza del Consiglio comunale in qualità di " ... organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo " anche la trattazione di "questioni" che, pur non rientrando nell'elencazione del comma 2 del medesimo art. 42, attengono comunque al suddetto ambito di controllo.

Del resto, la dizione legislativa che parla di "questioni" e non di deliberazioni o di atti fondamentali, conforta nel ritenere che la trattazione di argomenti non rientranti nella previsione del citato comma 2, dell'art. 42, non debba necessariamente essere subordinata alla successiva adozione di provvedimenti da parte del consiglio comunale.

Pagine realizzate a cura della Direzione Centrale dei Servizi Elettorali
Ufficio III - Servizi Informatici Elettorali